



REGOLAMENTO GENERALE DELL'AZIENDA ACQUA COMUNALE

(dell' 11 aprile 2006)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 20 del 17 gennaio 2006;
- visti gli articoli 7 lett. f) e 15 e seguenti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- per l'adempimento di quanto stabilito dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso in materia di prodotti di base

d e c r e t a:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopi

Il Comune e per esso l'Azienda Acqua Comunale, di seguito AAC, fornisce con diritto di privativa, tramite le sue reti di distribuzione (acqua potabile e acqua industriale), concessione d'acqua per uso pubblico e privato, alle condizioni precisate nel presente regolamento e alle tariffe stabilite annualmente mediante ordinanza.

Art. 2

Organi

Organi dell' AAC sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la commissione consultiva;
- d) la commissione di revisione;
- e) la direzione tecnica.

Art. 3

Competenze del CC

Il Consiglio comunale:

- a) adotta il preventivo per le spese d'esercizio e le spese straordinarie;
- b) approva il conto consuntivo;
- c) nomina la commissione di revisione;
- d) adotta il regolamento organico dell'azienda;
- e) approva i regolamenti.

Art. 4

Competenze del Municipio

Il Municipio:

- a) gestisce l'AAC secondo le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e della LOC;
- b) nomina la commissione consultiva;
- c) stabilisce le tariffe di fornitura dell'acqua tramite ordinanza;
- d) l'amministrazione dovrà essere tenuta separata dai conti del Comune e con bilanci propri.

Art. 5

La commissione consultiva

Il capodicastero AAC è di diritto presidente della commissione consultiva. La commissione si riunisce su richiesta del Municipio/capodicastero.

Art. 6

La commissione di revisione

La commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione.

Art. 7

Competenze della direzione

La Direzione tecnica ed il lavoro amministrativo sono affidati al personale del Comune nel quadro del relativo regolamento organico.

L'AAC versa al Comune un contributo per le spese tecnico amministrative pari al 10% dei suoi ricavi globali.

Art. 8

Competenze dell'incaricato della sorveglianza

La sorveglianza e la manutenzione degli impianti dovrà essere eseguita a norma del manuale AQUATI versione 1997 con i relativi aggiornamenti e le relative norme interpretative.

Art. 9

Domanda di abbonamento

Le domande per la concessione d'acqua devono essere presentate su apposito formulario messo a disposizione dall'AAC.

Art. 10

Qualità di abbonato

E' considerato abbonato alla rete ogni proprietario che ha stipulato un contratto di abbonamento con l'azienda o chi fa uso delle sue forniture e strutture.

Art. 11

Modo di erogazione

L'erogazione dell'acqua ha luogo nei seguenti modi:

- a) a deflusso illimitato per l'alimentazione di idranti destinati al servizio antincendio, alla pulizia delle strade o per altri servizi pubblici;
- b) a deflusso intermittente, a contatore per gli stabili pubblici, domestici, commerciali, industriali e agricoli o a discrezione in casi eccezionali;
- c) a deflusso continuo, mediante valvola di calibro, per fontane pubbliche. In questo caso l'AAC si riserva di regolare il deflusso se lo ritiene opportuno (es. siccità, gelo, ecc.).

L'acqua non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti nel contratto di abbonamento. E' vietata la cessione a terzi.

Art. 12

Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura sono stabilite dall'AAC.

Art. 13

Interruzione di erogazione

L'AAC non assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi in caso di limitazione del consumo o interruzione della fornitura.

In caso di limitazione del consumo o interruzione della fornitura dovute a mancanza d'acqua non è previsto alcun indennizzo.

I casi di limitazioni e interruzioni del servizio sono comunicati direttamente agli abbonati e mediante avviso all'albo comunale.

In casi eccezionali per urgenti e imprevisi lavori di manutenzione, l'AAC può sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua senza darne comunicazione agli abbonati.

Non si assume comunque responsabilità per eventuali danni ad apparecchi e ad impianti che necessitano di un costante apporto d'acqua, e non concede risarcimenti e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Art. 14

Diritto di controllo

La direzione AAC e i suoi incaricati hanno il diritto di:

- a) accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'acqua potabile o industriale allo scopo di verificare il funzionamento della stazione di controllo e di distribuzione, del contatore e di verificare se gli abbonamenti e l'uso sono in consonanza col presente regolamento;
- b) verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata;
- c) eseguire o imporre modifiche, riparazioni o protezioni;
- d) imporre all'abbonato di notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà;
- e) inoltre essi sono i soli autorizzati alla costruzione, alla sorveglianza e alla manutenzione della rete.

Art. 15

Obblighi per l'abbonato

L'abbonato deve:

- a) notificare immediatamente all'AAC ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie della fornitura;
- b) adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della condotta, dei contatori e degli apparecchi installati nella sua proprietà e di pertinenza dell'AAC;
- c) utilizzare l'acqua unicamente per gli usi contemplati nel contratto di abbonamento e non lasciarla scorrere oltre lo stretto necessario;

- d) informare l'AAC di ogni cambiamento apportato ai propri stabili e chiedere la relativa autorizzazione prima di eseguire qualsiasi modifica ai propri impianti. In caso di mancata notifica, l'AAC è in diritto di riscuotere le tasse eventuali dovute in più a partire dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. E' applicabile inoltre l'art. 50;
- e) far eseguire a sue spese tutte le modifiche delle proprie installazioni e dei suoi apparecchi rese necessarie dai cambiamenti del sistema di distribuzione, dell'introduzione di nuove disposizioni tariffali o da nuove disposizioni dell'Azienda;
- f) fare eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti agli impianti che gli sono segnalati dall'AAC, che non si assume responsabilità di sorta per il funzionamento dopo le riparazioni.

CAPO II

Rete di distribuzione e allacciamenti

Art. 16

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica ed in corrispondenza delle zone edificabili, che consentono il trasporto alle installazioni ad essa collegate.

La fornitura di acqua è concessa solamente alle proprietà che possono essere allacciate direttamente alle tubazioni comunali esistenti.

L'AAC ha la facoltà di esigere adeguata garanzia per il mantenimento degli impegni assunti dagli interessati.

L'AAC può sostituire se lo ritiene necessario una tubazione privata con una tubazione comunale, affinché sia assicurata una più razionale distribuzione dell'acqua. Ciò non comporta alcun obbligo di indennizzo ai precedenti proprietari.

Art. 17

Estensione

Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

Al di fuori delle zone edificabili il prolungamento o il potenziamento della rete, sarà effettuato solo se gli interessati che ne fanno richiesta si assumono totalmente i costi. L'AAC può decidere di diluire tale importo in 10 rate pagabili per 10 anni consecutivi con i relativi interessi semplici del 5%.

Se tali ampliamenti ubicati fuori zone edificabili sono costruiti su area pubblica rimangono comunque di proprietà dell' AAC che provvederà alla sua corretta

manutenzione. La parte posata invece su sedimi privati sarà considerata alla stessa stregua degli allacciamenti privati regolati dagli art. 21/22/23/24 del presente regolamento.

Se nell'arco di un decennio un altro utente volesse allacciarsi alla nuova tubazione esso è tenuto a farne richiesta scritta all'AAC. Egli dovrà indennizzare, proporzionalmente ai ml di condotta utilizzata ed ai costi sostenuti, il primo richiedente.

L'estensione della rete acqua industriale è effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'AAC, a condizione che la stessa non susciti spese sproporzionate in rapporto alle probabili entrate e subordinata al preavviso favorevole della commissione di gestione dell'area industriale.

Art. 18

Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Ogni edificio deve avere un allacciamento separato.

L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misura o il contatore sono eseguiti dall'AAC a spese dell'abbonato.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'AAC su area pubblica, intesa come limite di una strada o di un piazzale, e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

La manutenzione è curata dall'AAC a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario su area privata.

I lavori di attacco e di diramazione privata sono eseguiti dall'AAC; in ogni caso, dovrà essere fissato un sopralluogo con l'AAC mediante comunicazione scritta almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori.

Su ogni nuovo allacciamento viene di regola posizionata una saracinesca che normalmente si trova su suolo pubblico a 50 cm dal confine privato.

Art. 19

Sorveglianza lavori

Tutti i lavori di attacco e di diramazione dalla condotta principale fino alla saracinesca d'entrata o alla stazione di controllo saranno obbligatoriamente controllati e collaudati dall'AAC.

L'AAC potrà opporsi a lavori di diramazione o di attacco per i quali non è stata rispettata la prevista procedura. I lavori eseguiti senza il controllo dell'AAC o in contrasto con le disposizioni regolamentari, saranno fatti rimuovere a spese dell'utente.

Art. 20

Diramazioni, stazione di controllo

Per ogni proprietà privata, di regola, si deve eseguire una diramazione dalla condotta principale fino al contatore.

L'entrata della diramazione nello stabile dovrà essere eseguita in un luogo di facile accesso, asciutto, protetto dal gelo e libero da qualsiasi incaglio ed in conformità alle disposizioni che saranno date dall'AAC al momento della concessione. Ove non è possibile garantire le condizioni minime sopraccitate, è obbligatoria l'esecuzione di una camera d'entrata, dalle misure minime interne di cm 110x70, completa di soletta indipendente con chiusino in ghisa minimo DN 50 cm.

Nessuna diramazione sarà concessa prima della stazione di controllo.

La stazione di controllo è composta di un rubinetto di ferma, un contatore e della valvola di ritenuta.

La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.).

Gli impianti automatici d'irrigazione dovranno essere muniti dello speciale dispositivo "disgiuntore", in ossequio alle disposizioni in materia emanate dalla SSIGA e contenute nel fascicolo "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua W3i".

Art. 21

Diramazioni comuni

Di regola, le diramazioni comuni non sono ammesse. Casi particolari che possono fare eccezione saranno definiti di volta in volta dall'AAC.

Essa non risponde per l'eventuale mancanza d'acqua dovuta a derivazione da vecchie condotte private con diametro insufficiente e deteriorate.

Art. 22

Attacchi e proprietà

Di regola è concesso un solo attacco per ogni proprietà.

Art. 23

Modifica diramazioni private

Qualora, su domanda di utenti, oppure in seguito a sostituzioni di vecchie tubazioni comunali o per revisioni ritenute opportune dall'AAC, occorresse modificare l'allacciamento alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette

modifiche, limitatamente alla parte situata su area pubblica, intesa come limite di una strada o di un piazzale, è sopportata dall'AAC.

I lavori che cadono su terreno privato sono ad esclusivo carico del proprietario.

L'AAC può esigere il rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario, alle condizioni del presente articolo.

Nel caso in cui gli utenti si rifiutassero di sostituire una condotta privata non più ritenuta idonea, l'AAC sospenderà l'erogazione di acqua in quella condotta.

Art. 24

Prescrizioni tecniche

- a) le condutture di allacciamento e di diramazione non devono essere di diametro nominale inferiore a 1 ¼" per le tubazioni in ferro zincato e PE 40 per le tubazioni in plastica, salvo per eventuali allacciamenti che cadono sotto i disposti dell'art. 21 o per allacciamenti di poca importanza e così definiti dall'AAC, per i quali sarà stabilito il diametro di attacco;
- b) le condutture in ferro dovranno essere posate ad una profondità di almeno 70 cm e quelle in plastica PE ad 80 cm. Per il rimanente fanno stato le prescrizioni tecniche;
- c) gli allacciamenti e le diramazioni fino al contatore dovranno essere eseguiti esclusivamente con tubi in ghisa, con tubi in ferro zincati senza saldatura o tubi in plastica PE ammessi dalla SSIGA. Per i cambiamenti di direzione non è ammessa la piegatura dei tubi. Le derivazioni saranno ottenute mediante l'uso di pezzi speciali;
- d) la perforazione per il nuovo attacco dovrà essere effettuata ad almeno cm 60 dal giunto della tubazione principale;
- e) l'entrata o stazione di controllo dovrà essere eseguita conformemente alle precise indicazioni emanate dall'AAC.

L'allacciamento dalla condotta alla stazione di controllo, compresa la saracinesca di entrata posta all'esterno dello stabile o sedime, rimane di proprietà del privato;

- f) prima di potersi allacciare alla rete comunale, la diramazione privata dovrà essere sottoposta ad una prova di pressione sino a 12 bar. La pressione dovrà essere mantenuta per un'ora;
- g) gli apparecchi a funzionamento automatico che possono subire danni per mancanza d'acqua devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza contro tale evenienza;
- h) per quanto non stabilito nel presente articolo sono applicabili le disposizioni in materia emanate dalla SSIGA e contenute nel fascicolo "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua W3i" che si danno qui riprodotte;

- i) l'installazione di apparecchi di trattamento dell'acqua potabile deve essere notificata all'AAC, la quale verificherà la loro ammissibilità valendosi del parere del Laboratorio cantonale.

Art. 25

Allacciamenti definitivi

Ogni domanda di allacciamento definitivo deve essere presentata per iscritto dal proprietario su apposito formulario messo a disposizione dall'AAC.

Art. 26

Allacciamenti provvisori

Le richieste per allacciamenti provvisori devono essere presentate per iscritto dal richiedente su apposito formulario messo a disposizione dall'AAC e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'AAC, la quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni.

Il fabbisogno per l'esercizio di un cantiere deve essere misurato con un contatore per il quale il richiedente è responsabile e paga il noleggio e il consumo in base agli art. 37 e 43.

CAPO III

Installazioni e apparecchi

Art. 27

Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore.

E' attuata a cura e a spese dell'abbonato e deve essere eseguita da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'AAC.

I lavori non potranno essere iniziati prima del rilascio del permesso da parte dell'AAC.

Art. 28

Obbligo di trasformazione

L'AAC si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se l'abbonato non dà seguito all'invito dell'AAC, entro il termine stabilito, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria a spese dell'abbonato.

Art. 29

Controllo e collaudo

Il collaudo degli impianti nuovi o trasformati è effettuato dagli organi dell'AAC i quali possono controllarne l'esecuzione.

L'azienda può rifiutare la fornitura se gli impianti non sono stati eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati.

L'immissione dell'acqua negli impianti privati è effettuata dopo il collaudo su richiesta e a rischio dell'abbonato.

Art. 30

Sospensione per guasti

Se i guasti constatati in impianti privati sono tali da causare perdite e/o perturbazioni alla rete che li alimenta, l'abbonato deve eseguire immediatamente le necessarie riparazioni e l'AAC può sospendere la fornitura.

Art. 31

Prescrizioni

Gli impianti interni sono da eseguire conformemente alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'AAC.

Art. 32

Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'AAC.

CAPO IV

Abbonamento

Art. 33

Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento definitivo e ogni contatore supplementare determinano l'inizio di un abbonamento formalizzato con un contratto tra l'AAC ed il richiedente.

La tassa di abbonamento è dovuta anche in mancanza di consumo.

Art. 34

Natura dell'abbonamento

Possono essere conclusi abbonamenti per i seguenti usi:

1. acqua potabile per gli allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile;
2. acqua industriale per gli allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua industriale.

Art. 35

Durata dell'abbonamento

La durata minima dell'abbonamento è di un anno a partire dal 1 gennaio antecedente all'immissione dell'acqua e si rinnova tacitamente d'anno in anno, qualora da una delle parti non fosse data disdetta per iscritto entro il 1. luglio.

Non vengono stipulati abbonamenti separati con i locatori di case, di appartamenti, di botteghe, di autorimesse, di laboratori, ecc.

In caso di proprietà per piani è ammessa la conclusione con singoli comproprietari inteso che l'allacciamento possa avvenire conformemente alle norme tecniche.

Art. 36

Cambiamento di proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato per iscritto all'AAC dal precedente proprietario.

Sino al momento della notifica del cambiamento di proprietà, sia il precedente, sia il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

CAPO V

Modalità e mezzi di misura

Art. 37

Contatore

Ad ogni abbonamento fa capo un contatore.

Il contatore è fornito, posato e sigillato dall'AAC che ne è l'unica proprietaria e ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Alla posa del contatore, la direzione dell'AAC concederà l'immissione dell'acqua nell'impianto senza assumere responsabilità alcuna per il lavoro eseguito dall'installatore.

Art. 38

Ubicazione

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento.

La posizione del contatore dovrà essere tale da rendere possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

Art. 39

Guasti

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato sarà riparato a sue spese. Se il funzionamento del contatore risultasse difettoso, il consumo sarà stabilito sulla base della media degli ultimi 3 anni.

Art. 40

Verifica

L'AAC esegue la verifica del contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

In caso di contestazione del funzionamento, l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica. L'AAC, dopo constatazione dell'integrità del sigillo, procederà al più presto alla verifica.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del +/- 5%. Se il contatore è esatto, le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto, le spese saranno a carico dell'AAC.

L'AAC può eccezionalmente rinunciare alla misurazione del consumo mediante contatore quando, a suo insindacabile giudizio, la posa dell'apparecchio di misurazione risultasse eccessivamente onerosa rispetto al presumibile consumo.

Art. 41

Sistemi antincendio

L'alimentazione di bocche antincendio può essere autorizzata dall'AAC se particolarmente previste nei piani di installazione e dalle misure previste

Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato dall'AAC. E' vietato manomettere il sigillo salvo in caso di incendio.

Art. 42

Installatori autorizzati

Tutte le opere da idraulico dovranno essere eseguite da un installatore provvisto di regolare concessione dell'AAC.

La concessione viene data previa istanza e versamento di una tassa di cancelleria di fr. 200.- fissata dall'AAC a quegli installatori che potranno provare di possedere la capacità dell'arte, di avere l'attestato federale di capacità quale idraulico, e che si impegnano ad osservare in tutte le parti le prescrizioni regolamentari e quelle emanate dall'AAC ed approvate dal Municipio.

Se il concessionario non osserverà le prescrizioni regolamentari, potrà essere privato della concessione.

La concessione è valida solo per l'anno in cui è stata rilasciata e dovrà essere rinnovata.

L'installatore autorizzato è un fiduciario dell'AAC e quindi deve scrupolosamente attenersi a tutti i disposti del presente regolamento.

Prima di dar seguito ai lavori inerenti i nuovi impianti idraulici, l'installatore è tenuto ad accertarsi se per tali lavori è già stata concessa l'autorizzazione da parte dell'AAC.

L'installatore, prima di iniziare qualsiasi lavoro di nuovo impianto o di modifica di quello esistente, dovrà darne avviso scritto alla direzione dell'AAC. Ad ultimazione dei lavori, dovrà dare notifica per iscritto servendosi dei formulari messi a disposizione dall'AAC. La mancata notifica è passibile di multa secondo l'art. 51.

CAPO VI

Tariffe

Art. 43

Tasse e tariffe per la distribuzione dell'acqua

L'acqua è concessa alle seguenti condizioni:

Acqua potabile

1.1 Tassa di allacciamento

Per l'allacciamento definitivo all'acquedotto, l'AAC preleva una tassa unica per le seguenti categorie:

- a) stalle, orti, vigne, allacciamenti agricoli, grotti privati: fr. 50.-.
- b) magazzini, depositi, rimesse, ecc. dove non viene svolta attività lavorativa: fr. 100.-.
- c) case unifamiliari: fr. 150.-.
- d) immobili residenziali e commerciali: fr. 50.- ogni 100 mq di superficie utile lorda; massimo fr. 800.-; ritenuto un minimo di fr. 200.-.
- e) insediamenti artigianali ed industriali fr. 25.- ogni 100 mq di superficie utile lorda; massimo fr. 3'000.-; ritenuto un minimo di fr. 150.-.
- f) attacco impianto sprinkler fr. 500.-.
- g) allacciamenti provvisori fr. 50.-.

1.2 Tassa d'abbonamento

Per ogni contratto stipulato secondo le presenti norme, annualmente, l'AAC preleverà la tassa d'abbonamento indipendentemente dall'effettivo consumo d'acqua.

Per ogni abbonato è calcolata una tassa di:

- a) fr. 60.- per ogni appartamento, esercizio pubblico, negozio, ufficio, laboratorio o stabilimento artigianale o industriale servito dall'azienda;
- b) fr. 25.- per stabili agricoli, vigneti o grotti privati serviti dall'azienda;
- c) per gli abbonamenti concessi nel corso dell'anno la tassa di abbonamento sarà conteggiata pro rata.

1.3 Tassa sul consumo

Le tasse per il consumo d'uso pubblico sono conteggiate come segue:

- a) per ogni idrante: fr. 100.-/anno
- b) per le fontane: fr. 400.-/anno.

Il consumo misurato al contatore è fatturato in base al fabbisogno dell'AAC, compreso fra 1.- fr/mc e 1.30 fr/mc e fissato con apposita ordinanza municipale.

Per il presunto consumo ove è stato concesso un allacciamento senza contatore (art. 40 cpv. IV) verrà fatturata una tassa forfetaria annua di fr. 25.-

1.4 Tassa noleggio contatore

L'abbonato è tenuto a pagare una tassa annuale di noleggio corrispondente alla capacità del contatore, ritenuto un minimo di fr. 25.- ed un massimo di fr. 300.-, fissato con apposita ordinanza municipale.

Per i contatori installati nel corso dell'anno la tassa di noleggio sarà conteggiata pro rata.

1.5 Cumulo delle tasse

Le tasse di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono cumulative.

Acqua industriale

2.1 Tassa di allacciamento

Per l'allacciamento definitivo alla rete industriale, l'AAC preleva una tassa unica pari fr. 25.- ogni 100 mq di superficie utile lorda, massimo fr. 3'000.- ritenuto un minimo di fr. 150.-.

Per gli allacciamenti provvisori all'acquedotto industriale, l'AAC preleva una tassa di allacciamento provvisorio pari a fr. 500.- per 6 mesi (rinnovabile).

2.2 Tassa d'abbonamento

Per ogni contratto stipulato, l'AAC preleverà annualmente una tassa di abbonamento commisurata alla potenza misurata sull'effettivo fabbisogno istantaneo massimo espresso in m³/h, indipendentemente dal consumo d'acqua e fissato da apposita ordinanza, compreso tra fr. 40.- e fr. 80.- al m³/h ritenuto un minimo di fr. 500.-.

2.3 Tassa impianti sprinkler

L'AAC preleva una tassa annua per impianti sprinkler di fr. 500.- (sono esenti gli utenti con tassa d'abbonamento superiore al minimo stabilito al punto 2.2).

2.4 Tassa sul consumo

Le tasse per il consumo d'uso pubblico sono conteggiate come segue:
per ogni idrante: fr. 100.-/anno.

Il consumo misurato al contatore è fatturato in base al fabbisogno dell'AAC, compreso tra 0.15 fr/mc e 0.40 fr/mc e fissato con apposita ordinanza municipale.

2.5 Tassa noleggio contatore

L'abbonato è tenuto a pagare una tassa annuale di noleggio corrispondente alla capacità del contatore, ritenuto un minimo di fr. 25.- ed un massimo di fr. 300.-, fissato con apposita ordinanza municipale.

2.6 Cumulo delle tasse

Le tasse di cui ai punti 2.1,2.2,2.3,2.4, e 2.5 sono cumulative.

Art. 44

Tasse supplementari

Ogni richiesta esplicita dall'abbonato per una lettura supplementare del contatore, per ogni posa/rimozione di sigilli e/o del contatore, comporta una tassa di fr. 50.-.

Art. 45

Stabili inabitati e vuoti

L'utente è tenuto a pagare la tassa d'abbonamento e il noleggio del contatore anche se gli stabili sono vuoti e/o inabitati.

Art. 46

Norme per i locatari

Per il consumo d'acqua, i proprietari di immobili non potranno esigere dai loro inquilini importi superiori a quelli dovuti all'AAC.

Art. 47

Conteggio

Le indicazioni del contatore riconosciute esatte e non contestate fanno stato ai fini del conteggio.

L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

Art. 48

Fatturazione

Il consumo è conteggiato e fatturato a intervalli determinati dall'AAC, almeno una volta all'anno.

La tassa dovrà essere regolata entro 30 giorni dalla data di emissione. La fattura emessa dalla AAC e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

Dopo un primo richiamo, sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di fr.30.-.

Le spese causate dall'incasso forzato, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali, sono poste a carico dell'utente in mora.

L'AAC è autorizzata a prelevare acconti calcolati sulla base dell'importo presumibile dovuto o in base all'ultima fattura emessa.

In caso di mancato pagamento degli acconti l'AAC conteggia gli interessi di ritardo al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 49

Reclami

I reclami, esclusi quelli che concernono le tasse di cui all'art. 43, devono essere presentati per iscritto alla direzione dell'AAC e da questa esaminati ed evasi.

In caso di errata fatturazione, il reclamo è da inoltrare al Municipio entro 30 giorni dalla ricevuta della fattura.

Contro le tasse di cui all'art. 43, l'abbonato ha diritto di reclamo entro 30 giorni al Dipartimento delle istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

CAPO VII

Infrazioni

Art. 50

Manomissione impianti

Ogni manomissione della condotta di allacciamento alla tubazione comunale, nonché degli apparecchi di controllo o di limitazione dell'acqua, così come l'uso improprio degli idranti è passibile di una multa in base all'art. 51.

L'AAC potrà richiedere il rimborso di tutte le eventuali spese per riparazioni e sostituzioni, riservata qualsiasi altra azione dell'Autorità comunale.

Art. 51

Penalità

Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la soppressione della fornitura d'acqua, con la possibile eccezione, a giudizio del Municipio, della posa di un rubinetto dopo la stazione di controllo con costi a carico dell'utente.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'AAC.

Sono riservate azioni penali e civili per il risarcimento del danno causato all'AAC.

Art. 52

Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno punite con multe fino a fr. 10'000.- e applicate dal Municipio conformemente all'art. 145 e seguenti LOC.

CAPO VIII

Art. 53

Contestazioni

- ¹Le contestazioni tra utenti e AAC sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
- ²Le contestazioni tra Comune e Azienda concessionaria, sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
- ³Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 54

Entrata in vigore

- ¹Il presente regolamento entra in vigore per decisione del Municipio dopo la ratifica del Consiglio di Stato.
- ²Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento generale dell'Azienda acqua potabile dell'8 febbraio 1993 e il regolamento generale dell'azienda acqua industriale del 12 novembre 1986.

Biasca, 11 aprile 2006

Per il Consiglio Comunale:

Il presidente:

Giuliano Ferrari

Il segretario:

Igor Rosetti